

Publicato il 04/10/2019

N. 05077/2019 REG.PROV.CAU.  
N. 08064/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 8064 del 2019, proposto da Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società - V.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 154/3;

*contro*

Regione **Puglia**, non costituita in giudizio;

*nei confronti*

Federcaccia Regionale **Puglia**, Caccia Pesca e Ambiente **Puglia**, Arcicaccia **Puglia**, Anuu **Puglia**, Enalcaccia Lecce, Associazione Nazionale Libera Caccia - Sezione Regionale della **Puglia**, Federazione Italiana della Caccia, non costituite in giudizio;

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la **Puglia** (Sezione Prima) n. 376/2019, resa tra le parti,

concernente l'approvazione e le successive modifiche del **calendario venatorio** regionale 2019/2020;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che, quanto al "*fumus boni juris*", è necessario approfondire, quantomeno nella sede cautelare collegiale ed in contraddittorio, i profili di adeguatezza dei motivi in base ai quali la Regione **Puglia** si è discostata da significativi rilievi critici del parere tecnico-scientifico dell'I.S.P.R.A.;

Ritenuto, quanto al "*periculum in mora*":

- che il decreto presidenziale ha ritenuto "ristorabile" il pregiudizio lamentato, e l'ordinanza appellata nulla dice in proposito, limitandosi a considerare negativamente il "*fumus boni juris*";

- che la compromissione del patrimonio faunistico, e dunque della biodiversità territoriale, appare quale pregiudizio - nelle more della decisione - per sua natura non ristorabile, trattandosi della distruzione di esseri viventi;

- che questo Consiglio di Stato ha già, in più occasioni anche recenti, affermato, con pronunce cautelari sia monocratiche che collegiali, che il pericolo di compromissione del patrimonio faunistico non può trovare rimedio interinale se non con lo strumento cautelare;

- che, ancor più di recente, questo Consiglio di Stato ha statuito, nel bilanciamento tra i contrapposti interessi in sede cautelare, che l'interesse pubblico generale alla conservazione della specie animali selvatiche prevale su quello individuale o associativo ad esercitare la caccia;

Considerato che, in questa sede di delibazione sommaria, e salvo il successivo approfondimento sui molti profili di censura relativi al "*fumus boni juris*", non è possibile discostarsi dal citato orientamento, che il Consiglio di Stato ha posto a presidio, nella fase interinale specie se

monocratica, di interessi pubblici generali anche in questa sede puntualmente rappresentati;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, in riforma della appellata ordinanza, sospende l'esecutorietà degli atti impugnati in primo grado, fino alla discussione collegiale in camera di consiglio, che fissa al 24 ottobre 2019.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 4 ottobre 2019.

**Il Presidente**  
**Franco Frattini**

IL SEGRETARIO